



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 23 (Atto di Ginevra)

Finanze

(1) [Bilancio] a) L'Unione dispone di un proprio bilancio.

b) Il bilancio dell'Unione comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione e il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione.

c) Sono considerate spese comuni alle unioni, le spese che non possono essere attribuite esclusivamente all'Unione, ma anche a una o più altre unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che l'Unione ha in esse. (2) [Coordinamento con i bilanci di altre unioni] Il bilancio dell'Unione e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione. (3) [Fonti di finanziamento del bilancio] Il bilancio dell'Unione e' finanziato dalle seguenti fonti:

i) le tasse relative alle registrazioni internazionali;

ii) le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;

iii) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale riguardanti l'Unione e i diritti su tali pubblicazioni;

iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;

v) gli affitti, gli interessi e entrate diverse. (4) [Tasse e somme dovute; ammontare del bilancio] a) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Le somme dovute di cui al paragrafo 3), punto ii), sono fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicate fino all'approvazione da parte dell'Assemblea alla sua sessione successiva.

b) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate in modo che le entrate dell'Unione derivanti da tasse e da altre fonti di finanziamento siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione.

c) Se il bilancio non e' adottato prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, si continuera' ad applicare il bilancio dell'anno precedente, come previsto dal regolamento

finanziario. (5) [Fondo del capitale d'esercizio] L'Unione ha un fondo del capitale d'esercizio alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non sono sufficienti, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell'Unione. Se il fondo diventa insufficiente l'Assemblea ne decide l'aumento. La proporzione e le modalita' di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. (6) [Anticipi da parte dello Stato ospitante] a) L'accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione, prevede che, nel caso in cui il fondo del capitale d'esercizio sia insufficiente, tale Stato conceda anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l'Organizzazione.

b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante una notifica scritta, l'obbligo di concedere anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno di notifica. (7) [Verifica contabile] La verifica contabile e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Stati membri dell'Unione o da controllori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

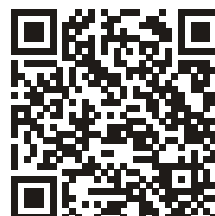
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-23>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it